



ASSOLOMBARDA

# Assegno per il Nucleo familiare

MONOGRAFIA 1/2015

A cura dell'Area

Lavoro e Previdenza



FAR VOLARE  
MILANO

# Assegno per il Nucleo familiare

Che cosa è e qual è  
lo scopo dell'assegno  
per il nucleo familiare?

Chi può chiedere l'assegno  
e a quali condizioni?

Quali sono gli adempimenti  
dei lavoratori e dei datori di lavoro?

# Sommario

Premessa .....	<b>4</b>
<b>1. L'Assegno per il nucleo familiare .....</b>	<b>5</b>
1.1. <i>Caratteristiche e definizione .....</i>	5
1.2. <i>Importo dell'assegno e redditi di riferimento .....</i>	5
1.3. <i>Beneficiari.....</i>	5
<b>2. Nucleo familiare.....</b>	<b>6</b>
2.1. <i>Composizione del nucleo familiare.....</i>	6
2.2. <i>Autorizzazione alla erogazione dell'ANF .....</i>	8
2.3. <i>Precisazioni sugli aventi diritto.....</i>	8
2.3.1 <i>Figli di coniugi separati legalmente o divorziati.....</i>	9
2.3.2 <i>Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori.....</i>	9
2.3.3 <i>Nipoti diretti e nipoti collaterali.....</i>	9
2.3.4 <i>Nucleo familiare numeroso.....</i>	10
2.3.5 <i>Variazione del nucleo familiare.....</i>	11
<b>3. Reddito .....</b>	<b>11</b>
3.1 <i>Livelli di reddito familiare.....</i>	11
3.2 <i>Periodo di riferimento .....</i>	12
3.3 <i>Determinazione del reddito .....</i>	13
3.4 <i>Reddito familiare negativo e reddito familiare uguale a zero .....</i>	14
3.5 <i>Attestazione e variazione del reddito .....</i>	14
<b>4. L'assenza di altri trattamenti di famiglia.....</b>	<b>15</b>
<b>5. La domanda del lavoratore .....</b>	<b>15</b>
<b>6. La corresponsione dell'assegno .....</b>	<b>16</b>
6.1. <i>Limiti minimi di prestazione.....</i>	19
6.2. <i>Rapporti di lavoro plurimi .....</i>	21
<b>7. Adempimenti del datore di lavoro .....</b>	<b>21</b>
<b>8. Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps .....</b>	<b>22</b>
<b>9. Pensionati da lavoro dipendente.....</b>	<b>23</b>
<b>10. Particolari tipologie contrattuali.....</b>	<b>23</b>
10.1 <i>Apprendisti .....</i>	23
10.2 <i>Lavoratori a domicilio .....</i>	23
10.3 <i>Somministrazione di lavoro .....</i>	24
10.4 <i>Lavoro intermittente .....</i>	24
10.5 <i>Lavoro ripartito (job-sharing).....</i>	24
10.6 <i>Distacco.....</i>	25
10.7 <i>Appalto .....</i>	25
<b>11. Modulistica .....</b>	<b>25</b>
11.1 <i>ANF/Dip – COD. SR16.....</i>	25
11.2 <i>ANF42 – COD. SR03.....</i>	25
<b>12. Normativa di riferimento.....</b>	<b>26</b>

## Premessa

Questa dispensa si articola in una sequenza di capitoli dedicati a diversi argomenti al fine di rispondere a questi e ad altri interrogativi.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire un semplice e veloce strumento di consultazione e di supporto alle aziende che si occupano, tra l'altro, del pagamento dell'assegno per il nucleo familiare ai propri lavoratori.

Di taglio estremamente pratico, la dispensa si prefigge anche lo scopo di far fronte all'avvertita esigenza di sintetizzare l'applicazione della normativa in materia alla luce delle numerose disposizioni applicative emanate, sia dal Ministero del Lavoro sia dall'INPS, sugli aspetti operativi, le problematiche e il controllo sulle corrette presentazioni di domande ai fini dell'erogazione dell'assegno.

Nel redigere il testo si è adottata una tecnica analoga a quella dei classici "manuali", per cui ogni paragrafo è, in un certo senso, "autonomo", e bene si presta a una consultazione, anche rapida, dell'argomento trattato. Ogni paragrafo, infatti, oltre a contenere le informazioni di massima necessarie per inquadrare la materia nello specifico contesto cui appartiene, fornisce anche le notizie, le istruzioni e numerosi riferimenti normativi che risultano utili per eventuali ulteriori approfondimenti, spesso facilitati dalla citazione della casistica di specie e di esempi pratici mirati a ricondurre sul piano pratico e operativo gli argomenti trattati.

## 1. L'Assegno per il nucleo familiare

### 1.1. Caratteristiche e definizione

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), istituito dal 1° gennaio 1988, è una prestazione previdenziale erogata al lavoratore dipendente o al pensionato a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti di anno in anno per legge<sup>1</sup>.

La funzione dell'assegno è quella di sostenere i nuclei familiari composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce stabilite ogni anno dalla legge.

L'ANF è un istituto giuridico del tutto particolare, completamente distinto tanto dalla retribuzione quanto dalle prestazioni di natura assicurativa: l'assegno è fissato in misura diversa in relazione ai carichi di famiglia del lavoratore, e non alla natura e al valore del lavoro prestato, e in relazione al reddito complessivo familiare.

La determinazione del diritto all'assegno per il nucleo familiare e della relativa misura conseguono alle seguenti operazioni:

- individuazione del nucleo familiare;
- rilevazione del reddito familiare;
- accertamento dell'esistenza del requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- accertamento dell'esistenza di eventuali condizioni previste per l'aumento dei livelli di reddito;
- individuazione della tabella da applicare in relazione anche all'esistenza delle anzidette condizioni;
- individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato;
- rilevazione dalla tabella prescelta dell'importo dell'assegno corrispondente al numero dei componenti il nucleo.

A seguito di comunicazione di variazioni del nucleo familiare, l'Inps procederà alla eventuale rideterminazione dell'assegno.

### 1.2. Importo dell'assegno e redditi di riferimento

L'importo dell'assegno per il nucleo familiare erogato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, è pubblicato annualmente in tabelle, allegate alle circolari dell'Istituto, di validità dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno seguente.

La presentazione della domanda deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall'INPS. I redditi presi a riferimento sono quelli dell'anno precedente la data di inizio dell'erogazione (ad esempio, per la richiesta ANF 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 sono necessari i redditi 2012).

### 1.3. Beneficiari

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ai lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.

---

<sup>1</sup> Commi 1, 2, 3, 4, 5, Art.2, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153.

Gli assegni per il nucleo familiare spettano quindi:

- ai lavoratori dipendenti in attività;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
- ai soggetti che, pur non avendo un diritto personale, ne usufruiscono indirettamente in determinate condizioni;
- ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps<sup>2</sup>.

L'ANF spetta al richiedente in relazione alla composizione e al reddito del nucleo familiare.

Il datore di lavoro deve quindi esaminare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno:

- presenza di un nucleo familiare;
- rispetto dei limiti di reddito previsti annualmente;
- assenza di altro ANF o di altro trattamento di famiglia;
- corretta presentazione della domanda.

## 2. Nucleo familiare

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare<sup>3</sup>.

### 2.1. Composizione del nucleo familiare<sup>4</sup>

I soggetti che concorrono a formare il nucleo familiare sono:

- chi richiede l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e in assenza di abbandono della famiglia;
- i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto<sup>5</sup>) aventi un'età inferiore ai 18 anni.

---

<sup>2</sup> Legge 8 agosto 1995, n. 335

<sup>3</sup> INPS – Circolare 12 gennaio 1990, n.12

<sup>4</sup> Commi 6, 6bis, 7, 8, 8bis, Art.2, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153

<sup>5</sup> INPS - Circolare 7 dicembre 2007, n. 132

La vivenza a carico sussiste in caso di:

- mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente;
- mancanza di autosufficienza economica dei minori;
- impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al loro mantenimento non svolgendo alcuna attività lavorativa e non percependo alcun reddito. Il requisito dell'assenza di reddito è soddisfatto anche qualora i genitori siano proprietari della casa di abitazione principale o percepiscano l'indennità di accompagnamento.

INPS - Circolare 23 luglio 2001 n. 146

I nipoti sono equiparati ai figli legittimi:

- se in linea retta, qualora vivano a carico dell'ascendente, anche se non formalmente affidati all'ascendente;
- se in linea collaterale, qualora vivano a carico dell'ascendente e ad esso formalmente affidati.

In nuclei numerosi (più di tre figli di età inferiore ai 26 anni) concorrono alla formazione anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;

- i figli maggiorenni ed equiparati inabili che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore ai diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, a condizione che:
  - siano orfani di entrambi i genitori;
  - non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente;
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea o di altro Stato estero con il quale esiste apposita Convenzione).

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.

Dal 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare può essere erogato al coniuge dell'avente diritto.

Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno può infatti formulare apposita domanda, nel modulo presentato dall'altro coniuge, al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia erogata da quest'ultimo per conto dell'Inps; nelle ipotesi in cui l'Istituto eroga direttamente l'assegno, la domanda andrà formulata sui modelli inoltrati all'Inps per le diverse prestazioni<sup>6</sup>.

Nel caso di pensione ai superstiti, derivante da lavoro dipendente, i soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:

- il coniuge superstite contitolare della pensione;
- i figli ed equiparati minori, titolari o contitolari della pensione;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro anche se non contitolari della pensione.

Il nucleo familiare può anche essere composto di una sola persona qualora questa sia orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e non abbia compiuto il diciottesimo anno di età ovvero sia maggiorenne inabile, a causa di infermità fisica o mentale, ad un proficuo lavoro.

#### **Sono esclusi dal nucleo:**

- coniuge legalmente separato: la separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica. L'esclusione è valida anche se il giudice ha disposto, in via temporanea, la coabitazione tra coniugi (c.d. separati in casa). L'Inps chiarisce che «gli effetti della separazione legale cessano, ex art. 157 c.c.<sup>7</sup>, in caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione»;

---

<sup>6</sup> INPS – circolare 16 giugno 2005, n.77

<sup>7</sup> Codice Civile art. 157. Cessazione degli effetti della separazione.

“I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione”.

- soggetto che abbandona la famiglia: lo stato di abbandono della famiglia è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'autorità giudiziaria, ad esempio un provvedimento del giudice dell'accertamento dello stato di abbandono, o di altra pubblica autorità;
- figli ed equiparati coniugati: i figli ed equiparati, sia minori che maggiorenni inabili, non possono far parte del nucleo familiare del genitore qualora siano coniugati perché con il matrimonio hanno conseguito uno status che di per sé è capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare. Per lo stesso motivo non fanno parte del nucleo familiare del richiedente i fratelli, le sorelle ed i nipoti coniugati;
- familiari all'estero di cittadino straniero: non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino non sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero non sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamento di famiglia<sup>8</sup>. Poiché i fratelli, le sorelle ed i nipoti possono far parte del nucleo alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei nuclei familiari che comprendono questi soggetti.

## 2.2. Autorizzazione alla erogazione dell'ANF

La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'INPS, tramite mod. ANF 43, a seguito di domanda da parte del richiedente redatta sul mod. ANF 42 nei casi di seguito elencati:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
- figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in caso di nucleo numeroso;
- figli del coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli naturali riconosciuti dall'altro genitore;
- quando manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro genitore;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- familiari inabili a un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (in assenza della documentazione sanitaria che attesti la loro situazione);
- familiari residenti all'estero di cittadino straniero o italiano che lavora sul territorio nazionale.

Le richieste di autorizzazione devono essere redatte sul mod. ANF 42 e una volta concesse hanno validità fino a cinque anni dalla data di rilascio, fermo restando, che per i figli minori tale termine non può superare il compimento del diciottesimo anno di età<sup>9</sup>.

## 2.3. Precisazioni sugli aventi diritto

In caso di richiesta di assegno da parte di entrambi i genitori, gli assegni vengono erogati al genitore con il quale il figlio convive.

---

<sup>8</sup> INPS – Messaggio n.365/2000.

<sup>9</sup> INPS - Circolare 12 gennaio 1990 n. 12.

### 2.3.1 Figli di coniugi separati legalmente o divorziati

Qualora vi sia una separazione legale o un divorzio, l'affidatario titolare di una posizione tutelata (rapporto di lavoro, pensione, ecc.) è l'esclusivo titolare del diritto a percepire l'assegno. Il nucleo familiare risulta essere composto, a seguito della separazione, dallo stesso affidatario e dai figli affidati.

L'affidatario che non è titolare di una posizione tutelata, invece, esercita il diritto all'assegno per il proprio nucleo sulla posizione tutelata dell'ex coniuge. Il nucleo è costituito dall'affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione.

In caso di nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato, viene meno il diritto per l'affidatario di ottenere l'assegno sulla posizione tutelata dell'ex coniuge. Infatti, con il matrimonio il coniuge affidatario costituisce, insieme ai figli affidatigli, un nuovo nucleo familiare.

### 2.3.2 Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori

I nuclei costituiti da entrambi i genitori naturali e i relativi figli non differiscono da quelli sorti con matrimonio se non per il fatto che non rientra nel reddito del nucleo quello del genitore non richiedente e questi non rientra più tra i componenti il nucleo<sup>10</sup>.

I genitori divorziati, o separati legalmente, congiuntamente affidatari dei figli hanno diritto all'assegno quando stabiliscono di comune accordo chi debba richiedere l'autorizzazione per la corresponsione<sup>11</sup>.

I nuclei costituiti intorno ad un solo genitore, anche se i figli siano stati riconosciuti pure dall'altro, hanno caratteristiche particolari<sup>12</sup>. In questo caso il nucleo è costituito dal genitore naturale e dai figli conviventi. L'altro genitore naturale non ha diritto all'assegno anche se ha riconosciuto il figlio.

Il genitore naturale convivente con la prole, privo di una propria posizione tutelata, può usufruire dell'assegno nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell'altro genitore non convivente. I trattamenti di famiglia possono essere erogati in seguito alla presentazione della domanda da parte del genitore naturale non convivente o in seguito alla presentazione della richiesta da parte del genitore convivente privo di posizione tutelata<sup>13</sup>.

### 2.3.3 Nipoti diretti e nipoti collaterali<sup>14</sup>

I nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati<sup>15</sup>.

La vivenza a carico sussiste in caso di:

- mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente;
- non autosufficienza economica dei nipoti (redditi personali non superiori alla pensione minima Inps aumentata del 30%);
- impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi (non svolgere alcuna attività lavorativa e non percepire alcun reddito).

---

<sup>10</sup> INPS - Circolare 19 febbraio 1992, n. 48.

<sup>11</sup> INPS - Circolare 7 dicembre 1999, n. 210.

<sup>12</sup> INPS - Circolare 19 febbraio 1992, n. 48.

<sup>13</sup> INPS - Circolare 19 marzo 2008, n. 36; INPS - Circolare 6 agosto 2012, n. 104.

<sup>14</sup> INPS - Circolare 4 novembre 1999, n. 195.

<sup>15</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 180/1999; INPS - Circolare 4 novembre 1999, n. 195.

Il mantenimento è presunto in caso di convivenza; in caso di non convivenza può essere provato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'autocertificazione.

Con il raggiungimento della maggiore età, i nipoti non possono più essere equiparati a figli. Ne consegue che, anche se studente o apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso, non può essere compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dell'ANF non essendo più assimilabile a figlio<sup>16</sup>.

L'assicurato può chiedere l'assegno per i nipoti in linea collaterale unicamente se:

- figli di fratelli o di sorelle;
- minori di 18 anni o maggiorenni inabili;
- orfani di entrambi i genitori;
- non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti.

I nipoti in linea collaterale formalmente affidati dai competenti organi, a norma di legge, sono equiparati ai figli e quindi entrano a far parte del nucleo del richiedente anche in assenza delle condizioni sopra prescritte.

### 2.3.4 Nucleo familiare numeroso

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati<sup>17</sup> di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti<sup>18</sup>.

Per studente deve intendersi il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.

I figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono equiparati ai figli minori anche ai fini dell'applicazione delle tabelle relative e gli eventuali redditi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare<sup>19</sup>.

L'equiparazione ai figli minori cessa:

- con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni;
- con la perdita della qualifica di studente o di apprendista;
- con il compimento del ventunesimo anno di età.

---

<sup>16</sup> INPS - Circolare 7 dicembre 2007, n. 132.

<sup>17</sup> Art.38, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

“Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto”.

<sup>18</sup> Art.1, c.11, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

<sup>19</sup> INPS – Circolare 12 gennaio 2007, n.13.

### 2.3.5 Variazione del nucleo familiare

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi, allegando la relativa documentazione (ad es.: stato di famiglia).

La Cassazione, II sezione penale, con sentenza n. 41472/2010 ha affermato che la mancata comunicazione all'Inps, da parte del titolare di assegno familiare, della variazione del nucleo familiare (separazione e divorzio) è da considerare truffa aggravata ai danni dell'Istituto poiché «la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull'erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente orientato a perpetrare l'inganno».

Gli effetti della variazione del nucleo decorrono dalla data del suo verificarsi, più precisamente, se la variazione comporta l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'assegno o l'aumento della misura dello stesso, l'erogazione del relativo importo ha effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione.

Se, invece, la variazione comporta il venir meno del diritto alla corresponsione dell'assegno o la riduzione dell'importo, la stessa ha effetto all'inizio del periodo di paga successivo a quello in cui si è verificata.

## 3. Reddito

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e delle altre persone componenti il nucleo familiare<sup>20</sup>.

### 3.1 Livelli di reddito familiare

La normativa stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione del diritto all'assegno e della relativa misura, livelli di reddito familiare correlati al numero dei componenti il nucleo familiare.

I livelli sono rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente (per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 **si veda l'allegato in nota a piè pagina**)<sup>21</sup>.

Sono previsti aumenti delle fasce di reddito in presenza delle seguenti condizioni:

#### **Famiglie monoparentali**

Si è in presenza di famiglie monoparentali se il richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono o di straniero, cittadino di Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero. Nel caso dei separati legalmente la condizione opera se la separazione è effettiva.

L'aumento non si applica quando i vedovi o i divorziati siano risposati o sia cessato lo stato di separazione legale effettiva o di abbandono.

---

<sup>20</sup> Comma 9, 10, 11, 12, Art.2, c.c.9-12, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 13 maggio 1988, n. 153.

<sup>21</sup> INPS – Circolare 11 maggio 2014, n.76; Allegato n.1.

L'aumento, inoltre, va applicato anche nel caso di nuclei familiari composti da minori orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente che su tale pensione chiedano l'assegno. Ciò al fine di non determinare situazioni di disparità tra nuclei del tipo indicato e nuclei in cui sia presente il genitore vedovo che percepisce l'assegno in relazione alla propria posizione lavorativa.

### **Nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro**

Nuclei familiari che comprendano soggetti che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nella impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Per i minorenni la norma prevede un appropriato criterio di valutazione della inabilità stabilendo che questa si verifica quando il minore abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Il datore di lavoro può far luogo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e alla valutazione del livello maggiorato di reddito solo nelle seguenti ipotesi:

- per gli inabili maggiorenni, quando venga presentata la documentazione comprovante lo stato di invalidità al 100 per cento rilasciata dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o Commissioni sanitarie delle ASL; per i titolari di pensione di inabilità a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAIL, la copia autenticata dei relativi certificati;
- per i minori nelle previste condizioni di incapacità, quando venga presentata la documentazione attestante il diritto alla indennità di accompagnamento.

In mancanza della predetta documentazione lo specifico stato di inabilità o di incapacità dovrà essere accertato dall'ufficio sanitario della competente Sede dell'Istituto.

## **3.2 Periodo di riferimento**

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il reddito familiare è quello dei componenti il nucleo nel periodo di riferimento della domanda, a prescindere dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito<sup>22</sup>.

Da quanto sopra, il reddito da indicare è quello:

- relativo all'anno precedente quello della domanda, se la decorrenza dell'assegno è compresa tra luglio e dicembre;
- conseguito due anni prima, se la decorrenza dell'assegno è compresa tra gennaio e giugno.

Ad esempio, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2014, si deve considerare il reddito prodotto nel 2013; per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014 si deve considerare il reddito conseguito nel 2012.

---

<sup>22</sup> INPS – Circolare 2 ottobre 2001, n. 176.

### 3.3 Determinazione del reddito

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione etc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare<sup>23</sup>.

I redditi da considerare sono:

- redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc.);
- redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF, redditi da lavoro conseguiti presso Enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica non soggetti alla normativa tributaria italiana nonché le pensioni accordate da organismi esteri o enti internazionali;
- redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte (pensioni sociali e pensioni, assegni e indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili ecc.) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, interessi da CCT e da BOT, vincite del lotto e dei concorsi a pronostici ecc.) se superiori a euro 1.032,91 annui;
- le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente;
- assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge - ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni costituiscono reddito nella misura del 50%;
- redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative che sono assimilabili a quelli da lavoro dipendente<sup>24</sup>.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare questi trattamenti:

- l'assegno per il nucleo familiare;
- i trattamenti di fine rapporto;
- le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- le rendite vitalizie Inail;
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

---

<sup>23</sup> Art.2, c.10, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c.1, L. 13 maggio 1988, n. 153.

“L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare”.

<sup>24</sup> INPS - Circolare 23 dicembre 2003 n. 199.

- pensioni di guerra;
- indennità di accompagnamento corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
- indennità statali a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati<sup>25</sup>;
- indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione.

Per le attività agricole viene preso a riferimento il reddito agrario rilevante ai fini Irpef<sup>26</sup>.

### 3.4 Reddito familiare negativo e reddito familiare uguale a zero

In caso di perdite di esercizio derivanti dalla partecipazione ad una società di persone in regime di contabilità ordinaria o semplificata è possibile detrarre, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, dal reddito di lavoro dipendente di uno dei componenti il nucleo le perdite di esercizio derivanti dalla sua partecipazione ad imprese in contabilità semplificata, ma non quelle provenienti da imprese in contabilità ordinaria<sup>27</sup>.

Se l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non sia quantificabile in quanto nell'anno considerato entrambi inesistenti o in quanto risultino solo redditi negativi, non diventa verificabile la condizione che comporta l'esclusione dal diritto all'assegno. Il diritto va quindi riconosciuto.

Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorché di modesta entità, non può che comportare l'esclusione dal diritto.

### 3.5 Attestazione e variazione del reddito

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con una dichiarazione la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione.

Il percettore dell'assegno per il nucleo familiare è tenuto a segnalare al datore di lavoro, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni intervenute nel nucleo familiare che possono influire sul diritto o sulla misura dell'assegno stesso. In questi casi, l'importo da corrispondere viene ricalcolato.

L'effetto della variazione decorre dalla data del suo verificarsi: ove la variazione comporti l'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'assegno (ad esempio la nascita di un figlio), l'erogazione del relativo importo avrà effetto dal primo giorno del periodo paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione; ove invece la variazione comporti il venir meno del diritto all'assegno, l'erogazione dell'assegno cesserà al termine del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.

---

<sup>25</sup> INPS - Circolare 10 ottobre 2000, n. 172.

<sup>26</sup> INPS – Messaggio 16 febbraio 2005, n. 5519.

<sup>27</sup> INPS - Circolare 26 maggio 2004, 87.

## 4. L'assenza di altri trattamenti di famiglia

Per lo stesso nucleo familiare può essere concesso un solo assegno.

In particolare, non è possibile una doppia erogazione dell'assegno nucleo familiare in caso di:

- pensionato da lavoro dipendente che continua ad esercitare un'attività di lavoro dipendente. In tal caso, viene erogato solo l'assegno relativo alla posizione di pensionato;
- coniugi che hanno entrambi titolo all'assegno, in quanto ambedue lavoratori dipendenti o pensionati da lavoro dipendente: l'assegno viene erogato in relazione alla posizione di pensionato;
- diversi trattamenti di famiglia eventualmente spettanti a diverso titolo (assegno per il nucleo e assegni familiari o analogo trattamento), sia al medesimo soggetto (ad esempio, pensionato da lavoro autonomo occupato come lavoratore dipendente) sia all'uno o all'altro dei coniugi (ad esempio, uno lavoratore dipendente e l'altro coltivatore diretto o pensionato autonomo).

## 5. La domanda del lavoratore

Per la corresponsione dell'ANF, l'interessato deve presentare la relativa domanda utilizzando i moduli predisposti dall'Ente previdenziale.

Insieme alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti nel modulo.

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
- all'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
  - WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  - Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  - Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per la richiesta di assegno per il nucleo familiare e relativa dichiarazione reddituale del lavoratore deve essere usato il modulo ANF/DIP che contiene una serie di informazioni relative alla composizione e il reddito del nucleo familiare:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;
- indicazioni sullo stato civile e condizioni particolari dei componenti il nucleo.

La domanda funge da autocertificazione in quanto contiene tutti i dati presenti nello stato di famiglia. Non è quindi più necessario allegare alla domanda il certificato di stato di famiglia in caso di prima richiesta o di variazione.

Se la domanda viene respinta, l'interessato può presentare ricorso al Comitato provinciale INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione del rigetto.

## 6. La corresponsione dell'assegno

La corresponsione dell'assegno viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e successivamente recuperata dall'Inps con il conguaglio dei contributi dovuti.

Per alcune categorie di lavoratori l'assegno viene invece pagato direttamente dall'Inps (colf, lavoratori agricoli dipendenti, disoccupati ecc.). Ai pensionati l'assegno viene rimesso direttamente dall'INPS con la rata di pensione.

Il datore di lavoro deve stabilire la misura dell'assegno spettante al lavoratore, tramite:

- il controllo dell'esistenza di eventuali condizioni che determinano l'aumento dei livelli di reddito.

Nello specifico, si possono evidenziare le situazioni riportate nella tabella.

Fascia di reddito	Ipotesi
1	Situazione normale
2	Richiedente vedova/a, divorziato/a, separato/a, abbandonato/a, celibe/nubile
3	Presenza di soggetti che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro o, se minorenni, che hanno difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della loro età
4	Nucleo in cui concorrono le ultime due situazioni elencate

- l'individuazione della tabella applicabile allo specifico nucleo familiare:

Tabella	Composizione nucleo familiare
11	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
12	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
13	Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
14	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
15	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
16	Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
19	Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
20A	Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
20B	Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
21A	Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)
21B	Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)
21C	Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
21D	Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)

- l'individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato;
- la rilevazione all'interno della tabella prescelta, dell'importo corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare.

Ad esempio, per un nucleo, il cui reddito familiare sia pari a 21.100,00 euro, con entrambi i genitori e un figlio minore senza componenti inabili si dovrà applicare la tabella n.11 nella parte evidenziata.

Reddito familiare annuo (euro)			Importo complessivo mensile dell'assegno per numero componenti il nucleo (euro)				
			1	2	3	4	5
20.785,56	-	20.900,38			93,33	196,58	320,38
20.900,39	-	21.015,22			92,55	195,50	319,42
21.015,23	-	21.130,04			91,78	194,42	318,46
21.130,05	-	21.244,88			91,00	193,33	317,50

#### Esonero fiscale e contributivo

L'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non è soggetto, pertanto, a ritenuta fiscale.

L'assegno, inoltre, in quanto prestazione a carico di gestione previdenziale non fa parte, ovviamente, dell'imponibile contributivo<sup>28</sup>.

#### Prescrizione

La legge stabilisce un termine di prescrizione del diritto all'ottenimento dell'assegno: esso può cioè essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. E' quindi consigliabile comunque effettuare la domanda tempestivamente per evitare di perdere il diritto a una prestazione previdenziale.

Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda.

Il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell'assegno per il nucleo familiare erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

<sup>28</sup> INPS – Circolare 12 gennaio 1990, n.12.

## 6.1. Limiti minimi di prestazione

Per i lavoratori dell'industria, gli assegni spettano in misura intera se nel periodo di paga sono raggiunti i limiti minimi di prestazione precisati nella tabella seguente<sup>29</sup>.

Periodo paga	Prestazione lavorativa minima operai	Prestazione lavorativa minima impiegati	Assegni giornalieri
Settimanale	24 ore	30 ore	6
Quattordicinale	48 ore	60 ore	12
Quindicinale	52 ore	65 ore	13
Mensile	104 ore	130 ore	26

Nel caso in cui nel corso dei periodi paga ultrasettimanali non venga raggiunto il limite minimo di lavoro effettivo, sono prese in considerazione le singole settimane comprese nel periodo paga e spettano ai lavoratori tanti assegni settimanali quante sono le settimane nelle quali si è raggiunto il limite minimo. Qualora non sia raggiunto il limite minimo, al lavoratore competono tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni di effettivo lavoro compiuto.

L'assegno spetta, oltre che per i periodi effettivamente lavorati, anche per alcuni casi di giornate di assenza dal lavoro individuati dalla legge:

### **Congedo matrimoniale**

L'assegno spetta per tutto il periodo di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, concesso dal datore di lavoro ai sensi di disposizioni legislative o dei CCNL. In caso di lavoratori part time, l'assegno spetta solo per i giorni di congedo che coincidano con quelli nei quali sia contrattualmente prevista la prestazione di attività lavorativa, prestazione che non viene resa per effetto della fruizione del congedo stesso.

### **Periodo di preavviso**

In caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso lavorato, poiché il decorso del relativo termine resta sospeso sino alla guarigione o alla scadenza del periodo previsto per la conservazione del posto (ove non sia intervenuta la guarigione), l'assegno spetta per il residuo periodo di preavviso che debba ancora essere fruito.

L'assegno spetta anche per il periodo di preavviso non lavorato e deve essere corrisposto dal datore di lavoro, in aggiunta alla indennità di mancato preavviso, in unica soluzione per la durata massima di tre mesi o nei limiti della eventuale più breve durata di spettanza dell'assegno (ad es., per scadenza di validità dell'autorizzazione o per variazione della composizione del nucleo familiare), fermo restando che, in caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve richiedere al dipendente assunto, ove risulti proveniente da altra recente occupazione, il rilascio di apposita dichiarazione con la quale si assume in modo esplicito e specifico la responsabilità di non incorrere in una duplice erogazione del trattamento di famiglia per il nuovo periodo di occupazione, in tutto o in parte coincidente con il periodo di preavviso non lavorato.

---

<sup>29</sup> INPS - Circolare 17 aprile 1992, n. 110.

### **Malattia fino a un massimo di 180 giorni all'anno**

In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposta, per legge o per contratto, l'indennità di malattia o la retribuzione, nonché per i periodi di carenza.

Qualora il lavoratore non avesse diritto all'indennità di malattia né alla retribuzione, ovvero la malattia interrompesse il rapporto di lavoro, gli assegni saranno corrisposti direttamente dall'INPS fino a un massimo di tre mesi.

### **Lavoratori assenti per gravidanza e puerperio, adozione e malattia del bambino**

L'assegno spetta alla lavoratrice:

- per tutti i periodi di congedo di maternità, due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto, e per tutti i periodi di congedo parentale successivi al parto;
- per tutti i periodi di astensione facoltativa dal lavoro consentiti durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni;
- per la durata delle assenze facoltative previste nei casi di adozione e affidamento preadottivo.

### **Infortunio sul lavoro e malattia professionale**

Durante i periodi di inabilità temporanea l'assegno spetta fino a un massimo di tre mesi.

### **Ferie e festività**

Durante le ferie e le festività l'assegno spetta con l'esclusione delle domeniche.

### **Integrazioni salariali**

L'assegno spetta, in rapporto al periodo di paga adottato, alla stessa stregua dei lavoranti ad orario normale.

L'assegno spetta in misura intera per i periodi di paga con sospensione a zero ore; per i periodi di paga con riduzione di orario, spetta per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata.

### **Licenziamento illegittimo**

L'assegno spetta per i periodi di paga maturati fino alla reintegrazione nel posto di lavoro o fintantoché il rapporto di lavoro non venga validamente risolto, con esclusione peraltro dei periodi in cui l'assegno sia stato comunque percepito ad altro titolo, come, ad es., sulla indennità sostitutiva del preavviso, sull'indennità di disoccupazione o in relazione ad attività lavorativa esplicata presso altro datore di lavoro.

### **Lavoratori assenti per assistenza a familiari con handicap**

Le ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, c. 2 e 3, della Legge n. 104/1992 sono assimilate alle altre assenze indennizzate (malattia, maternità, ecc.).

### **Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali**

I permessi retribuiti ed i periodi di aspettativa ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali ed ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali sono considerati periodi di effettivo lavoro ai fini della corresponsione dell'assegno.

Per le giornate di permesso retribuito l'assegno è corrisposto dal datore di lavoro; per i periodi di aspettativa, invece, l'assegno viene erogato dall'Inps salvo che per i lavoratori, chiamati a cariche elettive presso gli Enti locali, cui spetti il raddoppio dell'indennità di carica.

### **Sospensione dal lavoro per motivi disciplinari**

L'assegno spetta anche al lavoratore che non prenda attività lavorativa in quanto sospeso dal lavoro per motivi disciplinari in relazione a procedimenti amministrativi o giudiziari in corso, qualora continui, in forza del rapporto di lavoro, a percepire in tutto o in parte la retribuzione.

### **Settimana corta**

Ai lavoratori a tempo pieno, esclusi quindi quelli a tempo parziale, in caso di adozione dell'orario della settimana corta, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni familiari base corrispondenti spettano per intero, laddove per tutti i giorni lavorativi dello stesso periodo di paga - considerando tali i giorni dal lunedì al venerdì - sussista il diritto agli stessi.

Pertanto, nei casi in cui ai lavoratori in argomento, i quali per parte del periodo di paga non prestino attività lavorativa, esclusivamente per quei motivi che danno diritto, secondo la normativa vigente, alla corresponsione degli assegni familiari (ad esempio: ferie, malattia, infortunio, ecc.) e, a causa di tali assenze, non raggiungano il numero minimo di ore stabilito per aver diritto all'assegno in misura intera, vanno ugualmente corrisposti gli assegni nella predetta misura intera, e quindi anche per la giornata del sabato, nella quale, com'è noto, non viene prestata attività lavorativa.

## **6.2. Rapporti di lavoro plurimi**

Al lavoratore che presta attività presso aziende diverse l'assegno spetta solo per l'attività principale.

Può ottenerlo per l'attività secondaria, nel caso in cui la principale ne sia esclusa.

Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare, al datore di lavoro presso cui presta l'attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli viene corrisposto l'assegno.

### **Lavoratori con contratto di part time<sup>30</sup>**

Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risulti comunque inferiore rispetto all'orario di lavoro a tempo pieno.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta a fini di prova.

L'assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori in part time che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali non inferiori a 24 anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata<sup>31</sup>. Le ore prestate in diversi rapporti di lavoro sono cumulate.

Qualora i lavoratori non abbiano compiuto almeno 24 ore di lavoro nella settimana, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

## **7. Adempimenti del datore di lavoro**

Il datore di lavoro, sulla base della documentazione ricevuta, deve provvedere a determinare il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

---

<sup>30</sup> INPS – Circolare 13 marzo 2006, n.41.

<sup>31</sup> INPS – Circolare 3 luglio 2000, n.126.

Più precisamente deve:

- verificare la corretta compilazione della domanda e la completezza della documentazione allegata;
- compilare la parti di sua competenza del Mod. ANF/DIP, dopo aver:
  - o individuato la composizione del nucleo;
  - o calcolato il reddito familiare e i redditi da lavoro dipendente;
  - o accertato il requisito del 70% dei redditi da lavoro dipendente;
  - o stabilito la tabella INPS da applicare e individuato la fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato;
  - o rilevato l'importo dell'assegno spettante.
- registrare sul libro unico del lavoro (LUL), per ciascun prestatore di lavoro cui viene corrisposto il trattamento di famiglia, i dati relativi al reddito familiare, al numero dei componenti il nucleo familiare, all'esistenza di condizioni per l'aumento dei limiti di reddito, e gli estremi delle eventuali autorizzazioni;
- conservare, per almeno 10 anni, i documenti consegnati dal lavoratore.

Le imprese sono esenti da ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato nella domanda di assegni per il nucleo familiare, salvo casi di dolo o colpa grave. Esse inoltre non possono effettuare controlli su quanto dichiarato dal lavoratore. Quindi, il datore che dovesse venire a conoscenza di fatti non corrispondenti alla situazione familiare o reddituale dichiarata, deve segnalare l'irregolarità agli uffici competenti.

## 8. Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps

A decorrere dal 1° gennaio 1998, agli iscritti alla Gestione separata Inps dei lavoratori autonomi ex art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 - lavoratori con collaborazione a progetto o coordinata e continuativa, professionisti senza cassa, associati in partecipazione - è estesa la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare<sup>32</sup>.

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti dalle attività sopra indicate è pari o superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno<sup>33</sup>.

Nel caso di nuclei a composizione reddituale mista si considera realizzato il requisito del 70%, qualora lo stesso venga raggiunto sommando le due tipologie di reddito (lavoro dipendente/lavoro parasubordinato).

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche se:

- il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito di lavoro parasubordinato sia uguale a zero;
- nell'anno di riferimento il reddito di qualsiasi natura, del nucleo del richiedente, sia uguale a zero ovvero risultino solo redditi negativi<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> INPS – Circolare 1° marzo 1999, n.47.

<sup>33</sup> INPS – Circolare 29 luglio 2002, n.138.

<sup>34</sup> INPS – Circolare 16 febbraio 2006, n.25.

Il lavoratore che svolge prestazioni occasionali che configurano un rapporto di collaborazione coordinata ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare qualora, oltre alla prevista iscrizione alla Gestione separata, sussista l'obbligo di versamento della relativa maggiorazione contributiva, applicandosi in tal caso la disciplina dei lavoratori iscritti a tale Gestione.

Il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata in quanto il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a 5.000,00 euro, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione.

Al di sotto di tale limite reddituale, non essendo previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non può essere riconosciuto l'assegno.

## 9. Pensionati da lavoro dipendente

I titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro dipendente hanno diritto all'assegno nucleo familiare.

L'assegno spetta dal 1° giorno del mese di erogazione della pensione durante il quale insorge il diritto fino alla fine del mese in cui cessa il diritto medesimo.

La domanda, contestuale o successiva alla domanda di pensione, deve essere presentata dal pensionato alla sede INPS che ha in carico la prestazione pensionistica.

Se la domanda viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni.

Il pagamento diretto da parte dell'Istituto viene effettuato insieme alla rata di pensione.

## 10. Particolari tipologie contrattuali

### 10.1 Apprendisti

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Agli apprendisti spetta l'assegno per il nucleo familiare, come a tutti i lavoratori dipendenti, in presenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

### 10.2 Lavoratori a domicilio

Ai lavoratori a domicilio si applicano le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assegni familiari.

Ai lavoratori spettano assegni giornalieri per le giornate di prestazione di attività lavorativa nel periodo di commessa, soggette a contribuzione, determinate in ragione di sei ogni sette comprese nel periodo intercorrente tra la data di consegna del lavoro affidato e quella di riconsegna del lavoro eseguito.

Si applicano le disposizioni che, per i casi di attività svolta presso aziende diverse, prevedono l'adozione delle norme sugli assegni familiari solo per l'attività principale, ossia per quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la sua fonte principale di guadagno.

Non è, invece, applicabile la norma secondo la quale gli assegni familiari spettano per l'intero periodo ove sia complessivamente effettuato un minimo di ore di effettivo lavoro. Ciò in considerazione della particolarità del rapporto di lavoro che non consente di rilevare il numero delle ore di lavoro effettuate e che riconosce, d'altra parte, al lavoratore la facoltà di avvalersi dell'aiuto dei membri della sua famiglia conviventi e a carico.

### 10.3 Somministrazione di lavoro

Al lavoratore con contratto di somministrazione spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti.

Compete al somministratore versare i contributi previdenziali, di cui risponde in solido con l'utilizzatore, e pagare la prestazione in esame<sup>35</sup>.

Il prestatore di lavoro assunto a tempo indeterminato che ha diritto alla indennità mensile di disponibilità, non ha peraltro titolo all'assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa, in linea con quanto avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, disoccupazione indennizzata, etc.).

### 10.4 Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto attraverso il quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel rispetto di un periodo minimo di preavviso.

In caso di lavoro intermittente:

- l'assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attività lavorativa;
- l'assegno non deve essere corrisposto durante il periodo di disponibilità, per il quale il lavoratore percepisce un'indennità, in quanto vi è assenza di effettiva prestazione lavorativa.

Si rispetta in tal modo la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, ai quali l'assegno spetta, in via generale, in presenza di effettiva prestazione lavorativa, ovvero per le situazioni espressamente disciplinate dalla legge (malattia, maternità, ferie, etc.).

### 10.5 Lavoro ripartito (job-sharing)

Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.

Per quanto attiene il lavoro ripartito (job-sharing), si applica la normativa sul part time che prevede la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in misura intera se il lavoratore effettua almeno ventiquattro ore di lavoro settimanali; in caso contrario, spettano gli assegni per ogni giorno di lavoro effettivo.

---

<sup>35</sup> c. 3, art. 23, D.Lgs. 10 settembre 2003 276.

Ne consegue che tutti i lavoratori coobbligati hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, a fronte di un unico contributo versato dal datore di lavoro, vengono corrisposte tante prestazioni quanti sono i lavoratori coobbligati e gli eventuali terzi che li sostituiscono, previo consenso del datore di lavoro, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa generale in materia di assegno per il nucleo familiare e avendo riguardo alla situazione familiare e reddituale del nucleo di ciascun lavoratore.

## 10.6 Distacco

L'istituto del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente a disposizione di un altro soggetto l'attività di uno o più lavoratori per eseguire un determinato lavoro.

Per tale tipologia di rapporto di lavoro, nulla è innovato in materia di assegno per il nucleo familiare: si applica pertanto la disciplina di carattere generale.

La prestazione viene erogata dal datore di lavoro distaccante il quale rimane obbligato a corrispondere il trattamento economico e contributivo.

## 10.7 Appalto

Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali dovuti.

Nulla è innovato in materia di assegno per il nucleo familiare: configurandosi un rapporto di lavoro subordinato, in favore di tali lavoratori si applica la disciplina di carattere generale.

## 11. Modulistica

### 11.1 ANF/Dip – COD. SR16

**Domanda di assegno per il nucleo familiare lavoratori dipendenti. Domanda per la comunicazione della variazione della situazione del nucleo familiare.**

Il modulo deve essere compilato direttamente sul sito Inps al seguente indirizzo:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=SR16>

### 11.2 ANF42 – COD. SR03

**Riconoscimento del diritto ad includere determinati familiari nel nucleo familiare e/o del diritto all'aumento dei livelli reddituali in presenza di particolari condizioni ai fini dell'applicazione della normativa sull'assegno per il nucleo familiare.**

Il modulo deve essere compilato direttamente sul Sito Inps al seguente indirizzo:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=107&formspalladestramodulistica=true&sricerca=SR03>

## 12. Normativa di riferimento

- D.P.R. 30 maggio 1955, n.797. Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
- Legge 5 novembre 1968, n. 1115. Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati.
- Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di famiglia.
- Legge 13 maggio 1988, n.153
- D.M. 11 maggio 1990. Approvazione della deliberazione n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- Decreto Interministeriale 4 aprile 2002. Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- Decreto Interministeriale 4 aprile 2005. Assegno per il nucleo familiare.
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
- D.P.C.M. 7 marzo 2007. Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari.